

D.P.R. 19-6-1979 n. 348

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1979, n. 218.

TITOLO III

Sviluppo economico

Capo I - Industria e commercio

37. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.

In particolare sono di competenza della regione:

- a) la programmazione dello sviluppo industriale;
- b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;
- c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;
- d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attività di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;
- e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;
- f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attività industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

38. Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della [legge 2 maggio 1976, n. 183](#).

39. Le funzioni amministrative relative alla materia «commercio» concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.

In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:

- a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante;
- b) la promozione commerciale;
- c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;
- d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;
- e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.